

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati TATTARINI, BRACCO, BRUNALE, CAMPATELLI, LORENZETTI, SETTIMI e VIGNI (509); POLI BORTONE, ALOI, CARRARA Nuccio, CARUSO, FINO, FRANZ e LOSURDO (946), SIMEONE (1176); PERETTI (1518); MALAGNINO, NARDONE, ABATERUSSO, OCCHIONERO, ROSSIELLO, RUBINO Paolo, RAVA, TRABATTONI, CARUANO, OLIVERIO, DI STASI e SEDIOLI (3490)

(V. Stampati Camera nn. 509, 946, 1176, 1518 e 3490)

approvato dalla XIII Commissione (Agricoltura) Camera dei deputati il 28 aprile 1998, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 aprile 1998

Disciplina delle «strade del vino»

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e obiettivi).

1. Le regioni, allo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, nonchè le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, possono promuovere e disciplinare la realizzazione delle «strade del vino».

2. Le «strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori vitivinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade del vino» sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle «strade del vino» ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la miscita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Art. 2.

(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione)

1. Le leggi regionali devono prevedere i seguenti strumenti di organizzazione, gestione e fruizione delle «strade del vino»:

- a) il disciplinare della «strada del vino» sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
- b) il comitato promotore;
- c) il comitato di gestione;
- d) il sistema della segnaletica;
- e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

2. I disciplinari per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «strade del vino» di cui alla lettera a) del comma 1 sono proposti alla regione territorialmente competente dal comitato promotore di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Ai disciplinari sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

3. Al comitato promotore possono partecipare le amministrazioni degli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

4. Le regioni possono prevedere che il comitato promotore si intenda comunque costituito ove vi partecipino alcuni tra i soggetti previsti al comma 3 o che ad esso debbano partecipare obbligatoriamente alcuni tra i medesimi soggetti. Le regioni disciplinano altresì i casi di esclusione dalle «strade del vino» dei soggetti che si rendano responsabili di gravi inadempienze.

5. Dopo aver ottenuto l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della «strada del vino» da parte della giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare alla regione territorialmente competente, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione, la cui costituzione ed il cui funzionamento sono disciplinati dalle leggi regionali.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai propri statuti.

Art. 3.

(Requisiti del disciplinare)

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) gli *standard* minimi di qualità;
b) una cartellonistica e una simbologia di promozione e divulgazione omogenea, elaborata anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, da sottoporre ad autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 125, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, come definiti ai sensi della medesima disposizione, costituiscono requisiti obbligatori del disciplinare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni, principalmente attraverso accordi di programma con gli enti locali in-

teressati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade del vino».

2. Le regioni possono promuovere iniziative finalizzate a dotare le «strade del vino» dei necessari servizi e possono provvedere a garantire la formazione dei soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge e a promuovere i prodotti e le attività di cui all'articolo 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, possono cofinanziare interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli *standard* di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

Art. 5.

(Compiti dei comuni e delle province)

1. I comuni e le province territorialmente competenti dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione delle «strade del vino», e definiscono i programmi e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e degli *standard* di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), e, in caso di gravi inadempienze da parte del comitato di gestione, propongono alla giunta regionale la revoca del riconoscimento di «strada del vino».

3. Il comitato di gestione può, entro trenta giorni, presentare ricorso alla giunta regionale avverso la revoca del riconoscimento di «strada del vino» di cui al comma 2. Analogo ricorso, entro lo stesso termine, può essere presentato dai soggetti esclusi dalle «strade del vino» ai sensi del comma 4 dell'articolo 2.

Art. 6.

(Agevolazioni e contributi finanziari)

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge concorrono con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.

2. La realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «strade del vino» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Art. 7.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

Art. 8.

(Riconoscimento delle «strade» già istituite)

1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle «strade del vino» e delle «strade dell'olio» già istituite.

